



COMUNE di PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON:

- DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 31 DEL 28.04.2009.

MODIFICATO CON:

- DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 31.01.2013;
- DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24 DEL 25.06.2013.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento. ¹

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

Art. 2

Interpretazioni.

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, o sorgano questioni di interpretazione, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, acquisito il parere del Segretario Generale.

¹ **Art. 7 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000.** *Regolamenti.*

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 38, comma 1, 2, 3, 4 e 5, comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Consigli comunali.*

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. (*omissis*)....

2. Le questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento, poste al di fuori delle adunanze, devono essere formalmente presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
3. La risoluzione delle questioni di cui al precedente comma è demandata al Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed acquisito il parere del Segretario Generale.
4. Qualora, in tutte le ipotesi di cui sopra, la decisione del Presidente venga contestata, la questione viene rimessa al Consiglio Comunale che può provvedere immediatamente o in successiva seduta.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Art. 3 **La sede delle adunanze.**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala ubicata presso la sede municipale.
2. Quando sia necessaria od opportuna la scelta di un differente luogo, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, individua un'altra sede da pubblicizzare all'atto della convocazione del Consiglio.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza e per tutta la sua durata, all'esterno della residenza comunale e nell'eventuale altra sede prescelta, vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea² e la bandiera celebrativa dell'anniversario del riconoscimento del titolo di Città al Comune di Parabiago.

² **Art. 38, comma 9, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Consigli comunali.**
...(omissis)...

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della [legge 5 febbraio 1998, n. 22](#), concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE.

Art. 4 Presidenza delle adunanze.

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal Sindaco neo eletto, il Consiglio Comunale, dopo la convalida dei Consiglieri eletti³, elegge tra i suoi membri un Presidente. Sino a detta elezione la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere anziano.
2. Il Presidente viene eletto con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri.⁴
3. In caso di assenza, impedimento e revoca del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.⁵

³ **Art. 48, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Adempimenti della prima seduta.*

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ **Art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Presidenza dei consigli comunali.*

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio ...*(omissis)*

ART. 6, commi 1, 2 e 3, dello Statuto del Comune di Parabiago. *Presidenza.*

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta del suo mandato, dopo la convalida dei consiglieri eletti, elegge tra i suoi membri un Presidente.

2. Il Presidente viene eletto con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.

⁵ **Art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Presidenza dei consigli comunali.*

1...*(omissis)*. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. *(omissis)*.

40, comma 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2008, n. 267. *Convocazione della prima seduta del consiglio.*

2. ...*(omissis)*... È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 73, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

...*(omissis)*.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

(omissis)...

ART. 6, commi 2 e 7, dello Statuto del Comune di Parabiago. *Presidenza.*

...*(omissis)*

2. Il Presidente viene eletto con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

...*(omissis)*

7. Il Consiglio Comunale può eleggere altresì un Vice Presidente, secondo le modalità di cui al precedente 2° comma. Qualora il Consiglio non ritenga di provvedere all'elezione del Vice Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie del Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano, individuato ai sensi di legge.

Art. 5 Compiti e poteri del Presidente.⁶

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, lo convoca e, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, lo presiede, dirige e modera la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, concede la facoltà di intervenire, proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla, facendo redigere processo verbale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni ed ispirandosi a criteri di imparzialità.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore Civico e gli enti ed organismi ai quali il Comune partecipa.

⁶ **Art. 39, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Presidenza dei consigli comunali.**

1...*(omissis)*. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. *(omissis)*.

2. Il presidente del consiglio comunale ...*(omissis)*... è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. *(omissis)*...

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

ART. 6, comma 4, 5 e 6, dello Statuto del Comune di Parabiago. Presidenza.

....*(omissis)*

4. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio e le altre competenze stabilite nel regolamento.

5. Il Presidente del Consiglio assicura ai membri del Consiglio un'adeguata informazione preventiva sulle questioni sottoposte al Consiglio nelle forme stabilite nell'apposito regolamento.

6. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione e incarico all'interno dell'ente o in organismi ed enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo di vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.

7. *(omissis)*.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI.

Art. 6 Costituzione.⁷

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri ivi incluso quello misto di cui al successivo comma 6. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare. Analoghi diritti e rappresentanza sono riconosciuti, se richiesti, ai Consiglieri già candidati sindaci, ove non confluiscano in altro gruppo o in gruppo misto.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni sarà considerato tale il Consigliere anziano appartenente al gruppo.
4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione con le medesime modalità dei commi precedenti, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del gruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Può essere costituito un gruppo misto composto da consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi, che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, da parte dei Consiglieri interessati.
7. Nel caso in cui un Consigliere receda dal gruppo di iniziale appartenenza, questi decade dalla eventuale qualifica di membro delle commissioni consiliari ed il Consiglio Comunale provvederà, con propria deliberazione, alla sua sostituzione.
8. Il Presidente informa il Consiglio delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei Capigruppo consiliari, alla variazione della composizione dei gruppi e alle modificazioni del numero dei gruppi costituiti.
9. Ai Capigruppo consiliari vengono trasmessi, unitamente agli elenchi delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, i testi delle deliberazioni medesime utilizzando le modalità concordate con gli interessati.⁸

⁷ **ART. 10 dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Gruppi Consiliari.*

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

2. I gruppi consiliari e i consiglieri comunali che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo esposti dal Sindaco costituiscono maggioranza fino al momento in cui dichiarino espressamente in Consiglio di non farne più parte.

⁸ **Art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo.*

Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

10. Ai gruppi consiliari viene garantito quanto necessario per l'espletamento delle loro funzioni, ivi compresa la disponibilità di uno spazio adeguato per le riunioni dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

Art. 7 Conferenza dei Capigruppo.⁹

1. I Capigruppo si costituiscono in Conferenza, convocata, presieduta e coordinata dal Presidente del Consiglio Comunale; alla riunione partecipa il Segretario generale o il Vice Segretario. Delle riunioni viene, se del caso, redatto un sommario verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La convocazione viene effettuata tramite invio con posta elettronica di avviso e ordine del giorno; della convocazione viene altresì dato avviso telefonico.
2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è organismo consultivo e collabora con il Presidente del Consiglio Comunale nel definire la programmazione dei lavori e nello stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente illustra alla Conferenza dei Capigruppo le proposte e gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale anche quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un numero di Capigruppo rappresentanti almeno un terzo dei Consiglieri in carica ovvero su richiesta del Sindaco ed anche nel corso delle sedute consiliari per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio.
6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, anche verbalmente, un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare senza diritto di voto ed anche per delega conferita ad un assessore.

⁹ **ART. 11 dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Conferenza dei Capigruppo.*

1. La conferenza dei Capigruppo è composta dai presidenti dei vari gruppi consiliari.
2. Compito primario della conferenza è la collaborazione col Presidente del Consiglio per la programmazione e per la stesura dell'ordine del giorno dei lavori consiliari.
3. La conferenza Capigruppo è convocata obbligatoriamente prima di ogni Consiglio e a richiesta secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, che disciplina, inoltre, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della stessa.
4. Il Sindaco può partecipare ai lavori della conferenza dei Capigruppo.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI.

CAPO I

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.

Art. 8 Riserva di legge.

1. La Legge disciplina l'elezione dei Consiglieri comunali, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la loro durata in carica, il numero assegnato al Comune, le dimissioni, la cessazione per altre cause, la surroga, la sospensione e la posizione giuridica degli stessi. La decadenza è regolamentata dallo Statuto comunale, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge stessa.¹⁰

10

Art. 6, comma 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2008, n. 267. Statuti comunali e provinciali.
...(omissis)

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 125](#), e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
(omissis)...

ART. 38, comma 1, 4 e 8, D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 Consigli Comunali.

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico. *(Omissis)*...

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. *(omissis)*...

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

ART. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
...(Omissis)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ART. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Adempimenti della prima seduta.

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.*(Omissis)*.

ART. 43, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Diritti dei consiglieri.

.....(omissis)

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

ART. 45, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. ... (Omissis).

ART 56, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Requisiti della candidatura.

... (omissis)

3. Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

4. (Omissis)

ART. 58 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Cause ostative alla candidatura.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunita montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327

ART. 59 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267. Sospensione e decadenza di diritto.

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto ⁽⁶⁹⁾.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione ⁽⁷⁰⁾.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-*quater* del *decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410* e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 60 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Ineleggibilità.

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale

ART. 63 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Incompatibilità'

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

ART. 69 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

ART. 8, comma 4, dello Statuto del Comune Di Parabiago. Adunanze del consiglio e partecipazione alle stesse.

.....(Omissis).

4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute consiliari e di partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. I Consiglieri comunali assenti ingiustificati per almeno tre sedute consiliari consecutive vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, dopo avere accertato l'assenza maturata, promuove l'azione di decadenza, comunicando al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Entro 20 giorni dalla notifica, l'interessato può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni al Consiglio Comunale che dovrà pronunciarsi nella prima seduta utile convocata successivamente alla data del ricevimento delle stesse al protocollo del Comune.

Nel caso in cui non pervenga alcuna controdeduzione o nel caso in cui le stesse vengano respinte dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio stesso, su proposta dell'Ufficio di presidenza, delibera a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati la decadenza e procede alla surroga del consigliere dichiarato decaduto.

CAPO II

DIRITTI.

Art. 9 Diritto d'iniziativa.¹¹

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale, con sollecitudine, la trasmette agli uffici competenti per l'istruttoria, nonché, per conoscenza, al Sindaco.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri¹² espressi dagli uffici comunali interessati e trasmessa, se del caso, alle Commissioni Consiliari competenti per materia, che esprimono sulla stessa il parere. Alle discussioni in seno alla Commissione Consiliare è ammesso il proponente. A conclusione del suddetto iter il Presidente del Consiglio la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
6. Gli emendamenti:
 - a) devono essere formulati per iscritto, indirizzati al Presidente del Consiglio Comunale e presentati al Protocollo Generale entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza, fatti salvi i diversi termini prescritti da norme di settore ed il caso della convocazione d'urgenza per il quale è consentita la presentazione nella stessa giornata di svolgimento della seduta;
 - b) sono depositati presso la Segreteria Generale;
 - c) dell'avvenuto deposito viene data formale comunicazione ai Consiglieri comunali;
 - d) dovranno essere posti in votazione seguendo l'ordine cronologico di presentazione, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.
7. Qualora gli emendamenti interessino atti di mero indirizzo politico-amministrativo, ovvero consistano in modifiche formali che non comportino la necessità di acquisire i pareri di cui al comma precedente, non sono soggetti ai termini di cui alla lettera a)

¹¹ **Art. 43, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Diritti dei consiglieri.**

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. (omissis)....

Art. 7, comma 3, dello Statuto del Comune di Parabiago I Consiglieri.

...(Omissis) ...

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

¹² **Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Pareri dei responsabili dei servizi.**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

del medesimo comma e possono essere presentati anche nel corso della seduta consiliare di riferimento direttamente al Presidente del Consiglio Comunale che ne autorizza la lettura.

Art. 10

Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.¹³

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 11

Le interrogazioni.

1. L'Interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere:
 - i) la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito o, comunque, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale;
 - ii) i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta in merito ad una situazione od un problema.
2. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione, deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o se l'interrogazione debba essere evasa in Consiglio Comunale. In mancanza di indicazioni, viene data risposta scritta dal Sindaco o Assessore delegato nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione al Protocollo Comunale. Quando le interrogazioni devono essere evase in Consiglio, esse sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
3. Qualora la seduta consiliare abbia luogo oltre il trentesimo giorno dal ricevimento dell'interrogazione, ad essa dovrà essere comunque data risposta scritta nel termine di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto comunale.
4. Qualora l'interrogazione abbia carattere urgente può essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che, accertata l'urgenza, ne autorizza la lettura; in caso di diniego ne comunica le motivazioni. Possono essere presentate fino a due interrogazioni urgenti per seduta. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se

¹³ **Art. 43, comma 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Diritti dei consiglieri.**

1. I consiglieri comunali *...(omissis)...* Hanno inoltre il diritto *...(omissis)...* di presentare interrogazioni e mozioni.
3. Il Sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 7, comma 4 e 5, dello Statuto del Comune di Parabiago. I Consiglieri.

... (Omissis)...

4. I consiglieri hanno poteri ispettivi sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente e li esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni e mozioni.

5. Il Sindaco entro trenta giorni risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte.

dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.

Art. 12

Svolgimento delle interrogazioni in Consiglio Comunale.

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se nessuno degli interroganti è presente all'adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta, salvo che il Consigliere interrogante non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio Comunale dal Consigliere interrogante. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di procedervi. L'illustrazione dell'interrogazione e la successiva risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
4. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato potranno dare luogo a replica dell'interrogante, per cinque minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
5. Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta, tra i firmatari, a colui che l'ha illustrata.
6. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
7. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al comma 6, i Consiglieri possono presentare le interrogazioni di cui al precedente articolo 11, comma 4, dandone lettura al Consiglio. In tal caso al termine di cui sopra viene aggiunto un ulteriore periodo di 30 minuti.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, gli atti urbanistici di carattere generale e le loro varianti non possono essere trattate le interrogazioni.

Art. 13

Le mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. Le mozioni vengono presentate per iscritto al Protocollo dell'Ente e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo le mozioni urgenti sottoscritte da tutti i Capigruppo.

Art. 14

Svolgimento delle mozioni in Consiglio Comunale.

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento sulle modalità di discussione delle proposte di deliberazione.

Art. 15

Gli ordini del giorno.

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, di una proposta, di una presa di posizione o di una valutazione politica relativi a fatti o questioni di interesse locale, nazionale o internazionale, che investono problematiche politiche, sociali, etiche o economiche di carattere generale.
2. Gli ordini del giorno vengono presentati per iscritto al Protocollo dell'Ente, specificando l'oggetto e sono posti nell'elenco dei lavori della prima seduta utile del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo gli ordini del giorno urgenti sottoscritti da tutti i Capigruppo.

Art. 16

Svolgimento degli ordini del giorno in Consiglio Comunale.

1. Agli ordini del giorno si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento sulle modalità di discussione delle proposte di deliberazione.

Art. 17

Trattazione di argomenti identici o connessi.

1. Qualora le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno siano relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, vengono trattate contemporaneamente. Analogamente si procederà quando tali fattispecie siano riferite ad un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta.

Art. 18
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva.¹⁴

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 19
Richiesta di convocazione del Consiglio.¹⁵

1. La richiesta di convocazione del Consiglio, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ovvero dal Sindaco, è indirizzata al Presidente del Consiglio e comprende l'indicazione specifica ed esauriente degli argomenti da inserire nel programma dei lavori.
2. Il Presidente convoca il Consiglio nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al Protocollo Generale.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

¹⁴ **Art. 52 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Mozione di sfiducia.**

1. Il voto del consiglio comunale ...(omissis)... contrario ad una proposta del sindaco ...(omissis)... o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco ...(omissis)... e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco ...(omissis)... , e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141.

¹⁵ **Art. 43, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Diritti dei consiglieri.** I consiglieri comunali ...(omissis)... Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

Art. 39, comma 2 e 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Presidenza dei consigli comunali ...(Omissis)...

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. ...(omissis)...5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Art. 20
Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.¹⁶

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale.
3. La richiesta di accesso di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere, previa formale istanza, circostanziata e specifica, che contenga l'indicazione dello status di Consigliere.
4. Non è comunque consentito ai Consiglieri comunali di richiedere elaborazioni statistiche degli atti e documenti in possesso degli uffici, nonché rielaborazioni o relazioni in merito agli atti e documenti medesimi.
5. Le informazioni, il rilascio di copia e la consultazione degli atti sono fornite/consentite durante gli orari d'ufficio, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione dell'apposita richiesta. Nel caso di atti particolarmente complessi, entro il termine di cui sopra, il responsabile di procedimento indica i tempi in cui gli atti saranno a disposizione del richiedente.
6. I Consiglieri comunali sono obbligati al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.¹⁷
7. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione da qualsiasi spesa¹⁸ e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

¹⁶ **Art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Diritti dei consiglieri.**

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

(omissis)...

Art. 7, comma 2, dello Statuto del Comune di Parabiago. I Consiglieri.

....(Omissis)...

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie e informazioni utili ai fini dell'espletamento del loro mandato.

¹⁷ **Art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Diritti dei consiglieri.**

....(omissis)

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. **(Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali - cd. Codice della Privacy).**

¹⁸ **Allegato B, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.**

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale. *(omissis)...*

N. 8 TABELLA D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 Norme Speciali

...(Omissis)...

8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti. *...(Omissis)...*

CAPO III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.

Art. 21

Diritto di esercizio del mandato elettivo.¹⁹

1. Il Consigliere comunale, per l'esercizio del mandato elettivo, ha diritto a tutto quanto previsto in merito alle aspettative, ai permessi, alle indennità ed ai rimborsi spese²⁰ nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

¹⁹ **ART. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.** *Definizione di amministratore locale.*

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, (Omissis)....

ART. 79, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *Permessi e licenze.*

7. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, ... (omissis)... hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

ART. 81, comma 1, D.Lgs. 18-8-2000, n. 267. *Aspettative.*

1. I sindaci, ... (omissis)..., i presidenti dei consigli comunali ... (omissis)... nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86. (Omissis)

ART. 82, commi 1, 2, 5, 7, 8 e 11, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *Indennità.*

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, ... (omissis)... i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, ... (omissis). Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa... (Omissis).

2. I consiglieri comunali ... (omissis)... hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ... (Omissis)...

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. ... (Omissis)...

7. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, ... (Omissis)... con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali..... (omissis)...

8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

11. ... (Omissis) La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. ... (Omissis).

²⁰ **ART. 84 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.** *Rimborso delle spese di viaggio.*

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

ART. 85, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. *Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.*

..... (Omissis). 2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

2. Il Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni di legge, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi del successivo art. 24 del presente Regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato ed, in particolare, in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi, in conformità alla vigente normativa.²¹

Art. 22

Partecipazione alle adunanze.

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Nel caso di assenza la giustificazione avviene mediante comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio Comunale.
2. Ogni Consigliere può chiedere, in forma scritta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo non superiore a tre mesi, senza obbligo di motivazione. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, che ne prende atto nella prima adunanza.
3. Il Consigliere il quale, successivamente all'inizio della seduta, si assenta definitivamente, deve avvertire preventivamente il Segretario Generale, che ne dà atto a verbale.

Art. 23

Doveri, condizione giuridica e responsabilità.

1. La legge disciplina i doveri e la condizione giuridica dei Consiglieri comunali regolamentando tra l'altro il comportamento, i casi di astensione obbligatoria e la responsabilità degli stessi.
2. Il Consigliere comunale, nel caso di astensione obbligatoria, prima che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di incompatibilità, informa il Segretario Generale che ne dà atto a verbale.

²¹ **ART. 86, comma 5, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.** *Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.*

..... (omissis)

5. I comuni ...(Omissis)... possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

CAPO IV

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.

Art. 24

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, che si esprime con voto palese.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo dichiarare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 25

Funzioni rappresentative.

1. In rappresentanza del Consiglio Comunale a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, su proposta della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 26

Deleghe del Sindaco.

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega ad un Consigliere comunale, per le funzioni e nelle forme stabilite dalla legge.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.

Art. 27

Convocazione.

1. La convocazione²² del Consiglio Comunale compete al Presidente, ad esclusione della prima adunanza del Consiglio, che è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente.

²² **Art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Consigli comunali e provinciali.*

1. *(omissis)*.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, **le modalità per la convocazione** e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

(omissis)...

Art. 39, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Presidenza dei consigli comunali e provinciali.*

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. *...(omissis)*...

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Art. 40, commi 1, 2, 3 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Convocazione della prima seduta del consiglio.*

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

(omissis).

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Art. 43, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Diritti dei consiglieri.*

1. I consiglieri comunali *(omissis)* hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. *(omissis)*...

Art. 73, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

...(omissis) 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

(omissis)...

Art. 6, comma 4, 5 e 7, dello Statuto del Comune di Parabiago. *Presidenza.*

...(omissis).

4. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio e le altre competenze stabilite nel regolamento.

5. Il Presidente del Consiglio assicura ai membri del Consiglio un'adeguata informazione preventiva sulle questioni sottoposte al Consiglio nelle forme stabilite nell'apposito regolamento.

6. *...(omissis)*...

7. Il Consiglio Comunale può eleggere altresì un Vicepresidente, secondo le modalità di cui al precedente 2° comma. Qualora il Consiglio non ritenga di provvedere all'elezione del Vice Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie del Presidente vengono esercitate dal Consigliere Anziano, individuato ai sensi di legge.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione è disposta da chi ne fa legalmente le veci.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, a cui è allegato l'ordine del giorno, deve contenere:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) l'indicazione del tipo di seduta;
 - c) in caso di sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, gli orari di interruzione e di ripresa della seduta;
 - d) quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, l'indicazione della data e dell'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione, per quelle successive alla prima, che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza;
 - e) la data e la sottoscrizione.

Art. 28 Ordine del giorno.

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente, in collaborazione con la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce, rettifica e integra l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, tenendo conto delle priorità indicate dal Sindaco e dalla Giunta e delle proposte dei gruppi consiliari, anche per quanto attiene alla discussione di mozioni, ordini del giorno e interrogazioni.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.²³
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone e con la dicitura "seduta segreta".

Art. 29 Modalità di consegna dell'avviso di convocazione.

1. La consegna dell'avviso è effettuata a cura dell'Amministrazione comunale, nel luogo di residenza o nel domicilio eletto.²⁴

²³ **Art. 43, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Diritti dei consiglieri.**

3. I consiglieri comunali (*omissis*) hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

4. (*omissis*)...

Art. 7, comma 3, dello Statuto del Comune di Parabiago I Consiglieri.

...(omissis)

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

(omissis)...

²⁴ **Art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Consigli comunali e provinciali.**

1. (*omissis*).

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

(omissis)...

2. Il Consigliere comunale che non risieda nel Comune deve designare un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Qualora il destinatario della consegna non risieda nel territorio comunale e non abbia eletto domicilio in tale ambito territoriale, la consegna è effettuata tramite deposito di copia dell'avviso e dell'allegato ordine del giorno presso la Segreteria generale con contestuale avviso telegrafico dell'avvenuto deposito.
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanata, qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione del Consiglio per la quale è stato convocato.
4. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi anche tramite altri strumenti informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato, purché gli stessi comportino la certezza dell'avvenuta ricezione.

Art. 30

Termini di consegna dell'avviso di convocazione.

1. L'avviso di convocazione è consegnato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza l'avviso è consegnato almeno 24 ore prima della seduta. Medesimo termine deve essere rispettato in caso di aggiunta all'ordine del giorno di argomenti urgenti o sopravvenuti.
3. Qualora la maggioranza dei Consiglieri comunali presenti all'adunanza stessa lo richieda, e quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori, ogni argomento può essere differito ad una seduta successiva stabilita dal Consiglio medesimo, senza la necessità di una nuova convocazione. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
4. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione tenuto conto di quanto indicato nel comma successivo.
5. L'avviso per la seconda convocazione, nel caso si renda necessaria, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che siano risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno un giorno libero prima antecedente a quello fissato per la seconda convocazione.

Art. 31
Pubblicazione e diffusione dell'Ordine del Giorno.

1. La convocazione della seduta consiliare e l'allegato ordine del giorno sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune contestualmente alla trasmissione degli stessi ai Consiglieri e agli Assessori comunali. Tali atti devono rimanere affissi sino al giorno previsto per l'adunanza.
2. Contestualmente copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze deve essere inviata a cura della Segreteria generale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - al Difensore Civico comunale;
 - agli eventuali organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento;
 - ai Dirigenti dei Settori comunali;
 - agli organi d'informazione che hanno un recapito presso la sede del Comune.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto la sede, il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La pubblicizzazione della convocazione e dell'ordine del giorno avverrà utilizzando forme e mezzi ritenuti idonei a disposizione dell'Amministrazione comunale.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE SEDUTE.

Art. 32 Deposito degli atti.

1. Dal momento della convocazione, le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Generale per la consultazione da parte dei Consiglieri stessi, durante l'orario d'ufficio.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio, se non è stata depositata entro i termini prescritti, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, corredata di tutti documenti necessari per consentirne l'esame.²⁵
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i relativi documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione devono essere comunicate ai Consiglieri e depositati presso la Segreteria Generale nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia ai Capigruppo consiliari delle proposte suddette corredate degli atti fondamentali.²⁶

²⁵ **Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Pareri dei responsabili dei servizi.*

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

²⁶ **Art. 172, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Altri allegati al bilancio di previsione.*

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:....(omissis)...d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#);

Art. 174, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati.*

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo. (omissis)...

Art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Rendiconto della gestione.*

- ...(omissis). 2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133.

Art. 16, comma 1, del Regolamento comunale di Contabilità. *Procedura per la formulazione ed approvazione del Bilancio di previsione.*

1. ...(omissis) la Giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio pluriennale. Nei 10 giorni successivi viene data comunicazione, a cura del Sindaco, dell'avvenuta predisposizione dei suddetti documenti contabili all'organo di revisione ed ai Consiglieri comunali, con l'avvertenza che i documenti stessi e gli allegati che vi si riferiscono sono depositati presso la segreteria comunale per prenderne visione.

Art. 70, comma 4, del Regolamento comunale di Contabilità. *Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del rendiconto.*

- ...(omissis).4. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema di rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione dell'organo di revisione e all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza ai sensi degli articoli 27, comma 4, e 34, comma 3, del presente regolamento, è messa a disposizione dei consiglieri comunali con apposita comunicazione del Sindaco, da notificare e comunque entro un termine non inferiore ad almeno 20 giorni dalla seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.

Art. 33
Sedute di prima convocazione.

1. Il Consiglio Comunale non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà del numero dei suoi componenti.
2. I Consiglieri comunali che dichiarino di astenersi o siano presenti, ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi ai sensi dell'art. 23.
3. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale.
4. Il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, in caso di assenza del numero legale, ne fa dare atto a verbale, nel quale devono essere elencati i presenti e gli assenti previamente giustificati, e scioglie la seduta.
5. Nel corso della trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, la verifica del numero legale non può essere effettuata se non in caso di votazione. Qualora da una votazione risulti mancante il numero legale, si procede ad appello nominale. In assenza di tale numero la seduta viene dichiarata sciolta.

Art. 34
Sedute di seconda convocazione.

1. Quando la prima convocazione di una adunanza va deserta, perché il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seconda convocazione, da tenersi, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno in cui è mancato il numero legale, è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.²⁷
2. Nell'adunanza di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per disposizioni normative, statutarie o regolamentari, maggioranze qualificate.
3. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti sono iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha lo stesso carattere e richiede le medesime presenze previste per le adunanze di prima convocazione.

²⁷ **Art. 8, comma 2, dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Adunanze del consiglio e partecipazione alle stesse.*

1. ...*(omissis)*

2. Il Consiglio si riunisce con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

(omissis)...

Art. 35
Adempimenti preliminari.

1. Il Presidente, in apertura della seduta, designa, all'occorrenza, tre consiglieri, di cui uno scelto a rotazione tra i gruppi della minoranza, alle funzioni di scrutatori per le votazioni segrete.

Art. 36
Partecipazione degli Assessori comunali.²⁸

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, prendendo posto in aula nel settore riservato all'organo esecutivo.
2. Essi non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo; hanno facoltà di intervenire in ordine agli argomenti, agli emendamenti, alle interrogazioni, alle mozioni ed agli ordini del giorno in discussione ed in risposta alle comunicazioni.

²⁸ **Art. 64, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.** *Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.*

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. *(omissis)*.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

ART. 13, comma 6, dello Statuto del Comune di Parabiago. *Composizione della giunta.*

....*(omissis)*

6. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

7. *(omissis)*...

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

Art. 37 **Sedute pubbliche.**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il pubblico può assistere alle sedute nell'apposito spazio ad esso riservato.²⁹

Art. 37 bis **Riprese audiovisive**

Sono consentite le riprese audio e video previa richiesta scritta da presentare al protocollo dell'Ente entro le 48 ore prima del Consiglio Comunale al fine di informare i Consiglieri ad apertura di ogni seduta, fermo restando che dell'andamento delle adunanze del Consiglio fa fede unicamente il verbale di cui all'art. 54 del presente regolamento.

Le riprese possono essere effettuate, oltre che dal Comune, da organi di stampa o da privati cittadini. Nella richiesta inoltrata all'Ente deve essere indicato che la sola finalità delle stesse è la documentazione e la trasparenza dei lavori in favore dei cittadini. Nell'istanza devono essere inoltre indicate le generalità del responsabile del trattamento dei dati personali, il cui titolare è il Comune di Parabiago. Le riprese devono avvenire da postazione fissa, senza recare disturbo alcuno o interruzione ai lavori assembleari e al pubblico, attenendosi strettamente alle indicazioni del Presidente del Consiglio, il quale può chiedere, per ragioni di opportunità, di sospendere le stesse. Non è consentito l'utilizzo di impianti o strumentazione di proprietà dell'ente.

2. Il responsabile del trattamento dei dati raccolti con le riprese di cui all'articolo precedente deve garantire l'integrità degli stessi e la corretta diffusione nel rispetto della normativa che regola la materia. È vietata la raccolta, il trattamento e la diffusione di dati sensibili. Qualsiasi Consigliere, in qualunque momento della seduta, può richiedere al Presidente di essere escluso dalle riprese video effettuate da organi di informazione o da cittadini. Sono comunque effettuate le consuete registrazioni ai fini della verbalizzazione della seduta medesima.

3. Copia integrale delle avvenute riprese deve essere consegnata al Comune di Parabiago, senza alcun onere per l'ente titolare dei dati, unitamente a una dichiarazione del responsabile del trattamento dei dati circa l'integrale corrispondenza con l'originale filmato. La copia deve essere consegnata all'ente prima della diffusione delle riprese, che deve avvenire senza commento alcuno e in forma integrale. Fermo restando il diritto di accesso ai verbali delle sedute, non è consentito il diritto di accesso alle riprese. È vietata, inoltre, la commercializzazione delle riprese video.

4. E' vietata la ripresa delle sedute segrete e dei punti all'ordine del giorno che riguardano gli interessi patrimoniali del Comune.

Art. 38 **Sedute segrete.**

²⁹ **Art. 8, comma 1, dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Adunanze del consiglio e partecipazione alle stesse.*

1. Le sedute consiliari sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
(omissis)...

1. La seduta del Consiglio Comunale è segreta quando vengono trattati argomenti o esaminati fatti e circostanze che comportino valutazioni delle capacità, moralità e correttezza delle persone.
2. Quando, nel corso di una discussione di un argomento in seduta pubblica, si verificano le condizioni di cui al comma precedente o tali da determinare motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata di almeno un gruppo consiliare o per iniziativa del Presidente, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori e il solo Segretario Generale.
4. Gli argomenti da trattare in seduta segreta vengono iscritti all'ordine del giorno secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 28.

Art. 39
Sedute aperte.

1. Per particolari motivi d'interesse della comunità il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, può convocare il Consiglio Comunale in seduta aperta.
2. A tali adunanze possono essere invitati, per l'intervento e la discussione in aula, personalità, parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.
3. Possono essere consentiti, inoltre, interventi di persone estranee al Consiglio Comunale, alle quali, su richiesta e dopo la dichiarazione delle generalità, il Presidente del Consiglio Comunale potrà concedere la parola.
4. Lo svolgimento è disciplinato dal Presidente del Consiglio Comunale, sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e delle eventuali indicazioni della Conferenza dei Capigruppo consiliari.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE SEDUTE.

Art. 40

Ordine durante le sedute.

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine durante le sedute consiliari spettano al Presidente del Consiglio Comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli addetti appartenenti al Corpo di Polizia Locale o delle Forze di Polizia dello Stato. A tal fine due operatori di Polizia Locale sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula consiliare durante le sedute solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Durante lo svolgimento delle sedute è vietato utilizzare mezzi o adottare comportamenti che arrechino disturbo al regolare funzionamento del Consiglio Comunale o ne causino l'interruzione.

Art. 41

Comportamento dei Consiglieri comunali e sanzioni disciplinari.

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I Consiglieri in aula devono tenere un abito e un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio appropriato al ruolo svolto, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e delle leggi, del pubblico presente e della comunità locale che rappresentano.
3. I Consiglieri che intendono prendere la parola su un tema in discussione ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio Comunale all'inizio del dibattito o nel corso del dibattito fino al termine della discussione.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione, qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
6. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.
7. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, il Presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale.
8. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo

9. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 42
Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Qualora il comportamento da parte di persone che assistono ai lavori del Consiglio ostacolasse il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'aula di tali soggetti secondo le modalità previste al precedente articolo 40. Qualora gravi motivi di ordine pubblico lo richiedessero, con decisione motivata, assunta dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 43
Tumulto in aula.

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. Il Consiglio Comunale viene riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 44
Pubblicità delle norme comportamentali.

1. Le norme comportamentali previste dal presente Regolamento devono essere esposte nella sala delle adunanze in luogo ben visibile.

Art. 45
Facoltà di audizione nelle sedute di Consiglio Comunale.

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta di uno o più Consiglieri, del Sindaco o della Giunta, disporre l'audizione in Consiglio dei rappresentanti di enti, associazioni, società e fondazioni, organizzazioni portatrici di interessi della Comunità locale e/o di interessi diffusi, di consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, oltre che di funzionari comunali o tecnici esterni, allo scopo di fornire illustrazioni e chiarimenti e quant'altro risulti necessario per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dai membri del Consiglio Comunale, i predetti soggetti vengono congedati, restando a disposizione su richiesta.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI.

Art. 46

Comunicazioni e Interrogazioni.

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, il Sindaco ed un Consigliere per ciascun gruppo possono effettuare comunicazioni su argomenti inerenti l'attività di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione Comunale o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità locale. La Conferenza dei Capigruppo antecedente la seduta consiliare deve essere preventivamente informata in merito all'oggetto delle comunicazioni che verranno formulate dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali nell'ambito della successiva seduta. Il Presidente del Consiglio Comunale consentirà esclusivamente la formulazione di comunicazioni precedentemente anticipate, nei termini di cui sopra, alla Conferenza dei Capigruppo; qualora intervenga la necessità di effettuare comunicazioni concernenti fatti o atti sopravvenuti alla Conferenza dei Capigruppo, dovrà essere comunque informata la Conferenza stessa, da riunirsi in via d'urgenza immediatamente prima dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Sulle comunicazioni possono, inoltre, intervenire, per associarsi o dissentire il Presidente, il Sindaco e gli Assessori chiamati in causa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
6. Dopo le comunicazioni avviene la trattazione delle interrogazioni secondo quanto regolato nel precedente art. 12.

Art. 47

Ordine di trattazione degli argomenti.

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno secondo l'ordine d'iscrizione.
2. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere disposta durante la relativa seduta consiliare con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Qualora la maggioranza dei Consiglieri comunali presenti all'adunanza stessa lo richieda, e quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori, ogni argomento può essere differito ad una seduta successiva stabilita dal Consiglio medesimo. In tali casi, si rinvia per le modalità di convocazione, al precedente articolo 30 comma 3.

4. Nessun argomento può essere trattato, se non risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta, fatto salvo quanto stabilito al comma seguente.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della seduta, può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando le stesse riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 48

Discussione – Norme generali.

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Qualora nessuno richieda di intervenire, il Presidente, dopo un invito infruttuoso alla discussione, pone la proposta in votazione.
2. I Consiglieri comunali, nella trattazione dello stesso argomento, possono intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno. Invece, il Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.
3. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero e comunque nel termine massimo di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori la cui delega ha attinenza con l'argomento in discussione possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, di norma al Capogruppo, per la durata non superiore a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire con una propria dichiarazione di voto entro il limite di tempo sopra stabilito.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al rendiconto di gestione, ai regolamenti ed agli atti urbanistici di carattere generale e le loro varianti. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo. All'inizio della seduta comunale o prima che si proceda all'esame dell'argomento viene data notizia dei maggiori tempi a disposizione per la discussione.

Art. 49

Questione sospensiva e questione pregiudiziale.

1. La questione sospensiva, ovvero la richiesta di rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta, e la questione pregiudiziale, ovvero la richiesta di ritiro dall'ordine del giorno di un argomento, possono essere sollevate da ogni Consigliere, che ne precisa i motivi, prima o durante la discussione.
2. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.

3. Sulla questione sospensiva e pregiudiziale decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni sospensive o di questioni pregiudiziali, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, da effettuare con le modalità di cui al comma precedente.
5. Se la questione sospensiva è accolta il Consiglio Comunale decide sulla scadenza della stessa.

Art. 50
Fatto personale.

1. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta, gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse o fatti ritenuti non veri.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il Presidente decide circa il suo fondamento.
3. Se la decisione del Presidente non viene accettata dal richiedente decide il Consiglio, a maggioranza dei presenti, senza discussione.
4. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
5. Quando nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua persona, lo stesso può chiedere la costituzione di un Comitato di Consiglieri che giudichi il fondamento dell'accusa.
6. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del Comitato, al quale può essere assegnato un termine per riferire.

Art. 51
Mozione d'ordine.

1. Ciascun Consigliere comunale può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, allo Statuto, al Regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In presenza di non ammissibilità il proponente può opporsi ed in tal caso decide il Consiglio Comunale, a maggioranza dei presenti, senza discussione.

Art. 52
Termine dell'adunanza.

1. Il Presidente del Consiglio Comunale udita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire l'ora entro la quale l'adunanza si conclude.

2. Qualora sia stato preventivamente fissato un termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di esso sia in corso la discussione o la votazione di un argomento, la seduta continua sino all'esaurimento di tale argomento, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso in cui rimangano ancora da trattare argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'adunanza e avverte i Consiglieri comunali che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Comunale può, tuttavia, decidere con il voto della maggioranza dei presenti, di continuare i lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE.

Art. 53

La partecipazione del Segretario Generale alle sedute consiliari.

1. Il Segretario Generale – o il Vice Segretario – svolge le funzioni di segretario di seduta del Consiglio, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, dando anche informazioni e chiarimenti sull'argomento in discussione allorché sia richiesto dai Consiglieri e autorizzato dal Presidente, e sovrintende l'attività di verbalizzazione svolta dal personale della Segreteria Generale.^{30 31}
2. Nel corso della seduta il Segretario Generale – o il Vice Segretario – coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni.

Art. 54

Redazione del verbale della seduta consiliare.

1. Il verbale delle adunanze, firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale, indica i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità e l'esito delle votazioni.

³⁰ **Art. 97, comma 2, 4 e 5, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Ruolo e funzioni.**

1. (omissis).

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. (omissis).

4. (omissis)... Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) (omissis);

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) (omissis).

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. (omissis).

ART. 19, comma 2 e 5, dello Statuto del Comune di Parabiago. Il Segretario Comunale

1. (omissis).

2. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco.

3. (omissis).

4. (omissis).

5. Il Segretario inoltre:

a. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b. (omissis);

c. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

³¹ **ART. 20 dello Statuto del Comune di Parabiago. Vice Segretario Comunale.**

1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario è un Dirigente comunale, Responsabile di settore, che, inoltre, collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative.

2. In caso di registrazione dei dibattiti, il resoconto degli interventi è trascritto da personale incaricato.
3. Quando, nel corso delle discussioni, i Consiglieri facciano dichiarazioni ed interventi corredati da un testo scritto, questo viene riportato integralmente a verbale, purché venga fatto pervenire al Segretario Generale prima del termine dell'adunanza.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, omettendo tutte le considerazioni che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 55

Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale.

1. Il verbale è depositato presso la Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri comunali nei termini di cui al precedente art. 32.
2. All'inizio della riunione consiliare, il Presidente chiede al Consiglio Comunale se vi siano osservazioni o proposte di rettifica sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato.
3. Le istanze di rettifica devono essere redatte in forma scritta e contenere l'indicazione specifica delle correzioni da effettuare.
4. Qualora vi siano opposizioni, è ammesso l'intervento di un Consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta, ciascuno contenuto nel limite di tempo di cinque minuti, terminati i quali, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di rettifica.
5. Non è consentita la riapertura della discussione.
6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri compete al Segretario Generale.

PARTE IV

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI.

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

Art. 56

La competenza.

1. La Legge e lo Statuto comunale disciplinano la competenza e le attribuzioni del Consiglio Comunale.³²

Art. 57

Le deliberazioni: forma e contenuto, loro revoca, modifica ed annullamento.

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, affinché sia valido ed efficace.

³² **Art. 42. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267** *Attribuzioni dei consigli.*

1. ...*(omissis)*.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. *Competenze delle giunte.*

1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

2. Su ogni proposta di deliberazione devono essere espressi i pareri prescritti dalla legge.
3. Qualora il testo della proposta di deliberazione proposto non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione ed adottato senza che ne sia data lettura, salvo che ne venga fatta espressa richiesta motivata.
4. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali od in sede di autotutela, può provvedere alla revoca, modifica, integrazione o all'annullamento delle proprie deliberazioni facendo espressa menzione della propria volontà e richiamando gli estremi dell'atto.

CAPO II

LE VOTAZIONI.

Art. 58

Modalità generali.

1. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione in forma palese.
2. Sono adottate con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione sospensiva e sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) la votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente del Consiglio, se richiesto, può ammettere la votazione per parti separate.
5. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Art. 59

Votazioni in forma palese.

1. Le votazioni in forma palese sono effettuate per alzata di mano o mediante dispositivo elettronico, nel caso di sua disponibilità, e per appello nominale.
2. Si procede alla votazione per appello nominale quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 60
Votazioni segrete.

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, con la seguente procedura:
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria generale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio Comunale.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio Comunale annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 61
Esito delle votazioni.

1. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, dalla legge, dallo Statuto comunale o dai regolamenti, ogni proposta di deliberazione è validamente assunta ove ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.³³

³³ **Art. 8, comma 3, dello Statuto del Comune di Parabiago.** *Adunanze del consiglio e partecipazione alle stesse.*
.... (omissis)

3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle. Le deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata sono espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti.
(omissis)...

2. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
3. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale accerta la regolarità della votazione, proclama il risultato e conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI.

CAPO I

AGGIORNAMENTO, ESECUTIVITA' E DIFFUSIONE

Art. 62

Aggiornamento.

1. Il presente Regolamento, almeno ogni due anni, viene sottoposto ad un aggiornamento per prendere atto delle eventuali modifiche intervenute sul suo contenuto determinate, in via automatica, dalla normativa di riferimento.

Art. 63

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione con la quale è approvato.

Art. 64

Diffusione.

1. Il presente Regolamento dovrà essere diffuso nelle forme ritenute più opportune e copia dello stesso dovrà essere depositata presso la Sala delle adunanze.

INDICE

PARTE I	2
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2
CAPO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1.....	2
<i>Oggetto e finalità del Regolamento.</i>	2
Art. 2.....	2
<i>Interpretazioni.</i>	2
Art. 3.....	3
<i>La sede delle adunanze.</i>	3
CAPO II.....	4
IL PRESIDENTE.....	4
Art. 4.....	4
<i>Presidenza delle adunanze.</i>	4
Art. 5.....	5
<i>Compiti e poteri del Presidente.</i>	5
CAPO III.....	6
I GRUPPI CONSILIARI.....	6
Art. 6.....	6
<i>Costituzione.</i>	6
Art. 7.....	7
<i>Conferenza dei Capigruppo.</i>	7
PARTE II	8
I CONSIGLIERI COMUNALI	8
CAPO I.....	8
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.....	8
Art. 8.....	8
<i>Riserva di legge.</i>	8
CAPO II.....	12
DIRITTI.....	12
Art. 9.....	12
<i>Diritto d’iniziativa.</i>	12
Art. 10.....	13
<i>Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.</i>	13
Art. 11.....	13
<i>Le interrogazioni.</i>	13
Art. 12.....	14
<i>Svolgimento delle interrogazioni in Consiglio Comunale.</i>	14
Art. 13.....	14
<i>Le mozioni.</i>	14
Art. 14.....	15
<i>Svolgimento delle mozioni in Consiglio Comunale.</i>	15
Art. 15.....	15
<i>Gli ordini del giorno.</i>	15
Art. 16.....	15
<i>Svolgimento degli ordini del giorno in Consiglio Comunale.</i>	15
Art. 17.....	15
<i>Trattazione di argomenti identici o connessi.</i>	15
Art. 18.....	16
<i>Proposta di mozione di sfiducia costruttiva.</i>	16
Art. 19.....	16
<i>Richiesta di convocazione del Consiglio.</i>	16
Art. 20.....	17
<i>Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi.</i>	17
CAPO III.....	18
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	18
Art. 21.....	18
<i>Diritto di esercizio del mandato elettivo.</i>	18

Art. 22.....	19
Partecipazione alle adunanze.....	19
Art. 23.....	19
Doveri, condizione giuridica e responsabilità.....	19
CAPO IV	20
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.....	20
Art. 24.....	20
Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.....	20
Art. 25.....	20
Funzioni rappresentative.....	20
Art. 26.....	20
Deleghe del Sindaco.....	20
PARTE III.....	21
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	21
CAPO I	21
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.....	21
Art. 27.....	21
Convocazione.....	21
Art. 28.....	22
Ordine del giorno.....	22
Art. 29.....	22
Modalità di consegna dell'avviso di convocazione.....	22
Art. 30.....	23
Termini di consegna dell'avviso di convocazione.....	23
Art. 31.....	24
Pubblicazione e diffusione dell'Ordine del Giorno.....	24
CAPO II.....	25
ORDINAMENTO DELLE SEDUTE.....	25
Art. 32.....	25
Deposito degli atti.....	25
Art. 33.....	26
Sedute di prima convocazione.....	26
Art. 34.....	26
Sedute di seconda convocazione.....	26
Art. 35.....	27
Adempimenti preliminari.....	27
Art. 36.....	27
Partecipazione degli Assessori comunali.....	27
CAPO III.....	28
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	28
Art. 37.....	28
Sedute pubbliche.....	28
Art. 38.....	28
Sedute segrete.....	28
Art. 39.....	29
Sedute aperte.....	29
CAPO IV	30
DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....	30
Art. 40.....	30
Ordine durante le sedute.....	30
Art. 41.....	30
Comportamento dei Consiglieri comunali e sanzioni disciplinari.....	30
Art. 42.....	31
Comportamento del pubblico.....	31
Art. 43.....	31
Tumulto in aula.....	31
Art. 44.....	31
Pubblicità delle norme comportamentali.....	31
Art. 45.....	31
Facoltà di audizione nelle sedute di Consiglio Comunale.....	31
CAPO V.....	32
ORDINE DEI LAVORI.....	32
Art. 46.....	32
Comunicazioni e Interrogazioni.....	32

Art. 47.....	32
Ordine di trattazione degli argomenti.	32
Art. 48.....	33
Discussione – Norme generali.	33
Art. 49.....	33
Questione sospensiva e questione pregiudiziale.	33
Art. 50.....	34
Fatto personale.....	34
Art. 51.....	34
Mozione d'ordine.....	34
Art. 52.....	34
Termine dell'adunanza.	34
CAPO VI	36
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE	36
Art. 53.....	36
La partecipazione del Segretario Generale alle sedute consiliari.....	36
Art. 54.....	36
Redazione del verbale della seduta consiliare.....	36
Art. 55.....	37
Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale.	37
PARTE IV	38
DELIBERAZIONI E VOTAZIONI.....	38
CAPO I	38
COMPETENZA DEL CONSIGLIO.....	38
Art. 56.....	38
La competenza.	38
Art. 57.....	38
Le deliberazioni: forma e contenuto, loro revoca, modifica ed annullamento.	38
CAPO II	40
LE VOTAZIONI.....	40
Art. 58.....	40
Modalità generali.	40
Art. 59.....	40
Votazioni in forma palese.	40
Art. 60.....	41
Votazioni segrete.	41
Art. 61.....	41
Esito delle votazioni.....	41
PARTE V.....	43
DISPOSIZIONI FINALI.....	43
CAPO I	43
AGGIORNAMENTO, ESECUTIVITA' E DIFFUSIONE.....	43
Art. 62.....	43
Aggiornamento.	43
Art. 63.....	43
Entrata in vigore.....	43
Art. 64.....	43
Diffusione.....	43